

Codice A1415D

D.D. 20 settembre 2023, n. 1639

Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.16 del 29/7/2016 (D.G.R. n. 21-6702 del 4/4/2023). Approvazione della Convenzione con l' A.S.L. CN2.



ATTO DD 1639/A1400B/2023

DEL 20/09/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400B - SANITA'**

OGGETTO: Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.16 del 29/7/2016 (D.G.R. n. 21-6702 del 4/4/2023).
Approvazione della Convenzione con l' A.S.L. CN2.

Vista la deliberazione n. 21-6702 del 4/4/2023 con cui la Giunta Regionale ha definito un Accordo quadro per la collaborazione istituzionale tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali finalizzato ad attivare forme di collaborazione concernenti tematiche relative alla programmazione e all'organizzazione sanitaria.

Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire a elevare le reciproche competenze professionali e creare un sinergismo culturale, tecnico-scientifico e amministrativo per conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione sanitaria.

Rilevato che l'ASL CN 2 ha recepito e sottoscritto, in data 9.6.2023, l'Accordo di cui in premessa.

Ritenuto opportuno stipulare con la suddetta ASL un'apposita Convenzione per la collaborazione della dipendente dott.ssa Daniela VAIRA, Collaboratore amministrativo esperto coordinatore e referente della S.O.S. Patrimoniale, per l'espletamento delle attività e impegno orario ivi dettagliati.

Assunta agli atti la nota con la quale l'ASL in premessa ha verificato e acquisito con l'interessata la disponibilità ad attivare la collaborazione suddetta, si rende necessario procedere alla stipulazione della Convenzione che disciplina le modalità di prestazione della collaborazione con la durata di n. 12 (dodici) mesi.

Dato atto che la Convenzione non contempla il rimborso della quota oraria stipendiale e pertanto il corrispettivo delle ore prestate nell'espletamento della collaborazione non è soggetto a rimborso da parte della Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 e s.m.i.;
- art. 29 della L.R. 28.7.2008, n. 23;
- D.G.R. n. 21-6702 del 4/4/2023.;

determina

- di provvedere, per quanto in premessa espresso, alla stipula della Convenzione con l'ASL CN2 per la collaborazione della dipendente dott.ssa Daniela VAIRA, Collaboratore amministrativo esperto coordinatore e referente della S.O.S. Patrimoniale, per l'espletamento delle attività e impegno orario ivi specificati;

- di stabilire che la collaborazione, della durata di n. 12 (dodici) mesi, dovrà essere fornita con le modalità riportate nella Convenzione, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, e che non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

IL DIRETTORE (A1400B - SANITA')
Firmato digitalmente da Antonino Sottile

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Convenzione_VAIRA_2023.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Convenzione tra la Regione Piemonte e l'Azienda Sanitaria Locale Cn2 Alba-Bra, ai sensi della D.G.R. n. 21-6702 del 4/4/2023, per la collaborazione della dott.ssa Daniela VAIRA nell'ambito della Direzione Sanità-Settore Politiche degli Investimenti.

Premesso che:

la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, concorrono nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, del mantenimento e recupero della salute della popolazione, anche grazie a forme di collaborazione inerenti a tematiche relative allo studio, all'approfondimento, alla ricerca e all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate;

la Legge Regionale n. 16 del 29.7.2016, all'articolo 16 espressamente prevede:

- 1) che, per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma 1);
- 2) che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2);
- 3) che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo/funzionale, nell'organigramma dell'Amministrazione regionale (comma 3).

La D.G.R. n. 21-6702 del 4/4/2023, in virtù di tali premesse, ha approvato l'Accordo quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini.

L'Azienda Sanitaria Locale Cn2 Alba-Bra con Deliberazione n. 453 del 9.6.2023 ha approvato l'Accordo *de quo*.

Sulla base di ciò

Tra

La Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016), Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria, nella persona del Direttore Regionale alla Sanità, Dott. Antonino Sottile, ai fini della presente Convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato in Torino, Via Nizza 330;

e

L' Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba-Bra (C.F./P.IVA 02419170044) nella persona del Direttore Generale Dr Massimo Veglio, ai fini della presente Convenzione domiciliato presso la sede dell'Azienda;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Le Amministrazioni stipulanti hanno lo specifico interesse alla realizzazione di un progetto inerente ad attività di studio, approfondimento e ricerca riguardante il patrimonio delle ASR del Piemonte e che ha per oggetto il perseguimento delle seguenti finalità generali:

Supporto al Settore Politiche degli Investimenti nell'istruttoria delle pratiche relative al patrimonio sanitario e delle relative procedure.

2 Per il proficuo perseguimento degli obiettivi progettuali di cui al punto 1, le Amministrazioni concordano di avvalersi, presso la sede dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte – Direzione Sanità – Settore Politiche degli Investimenti, della Dott. ssa Daniela Vaira (di seguito "la Collaboratrice") dipendente dell'Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba Bra in qualità di Collaboratore amministrativo esperto coordinatore, e referente della S.O.S. Patrimoniale.

3. L'assegnazione temporanea della Collaboratrice ha la durata pari a mesi 12 (dodici), a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione, con monte ore mensile non superiore a 24 (ventiquattro).

L'assegnazione prevede l'impiego della summenzionata dipendente presso il Settore Politiche degli Investimenti della Direzione Sanità dell'Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte.

4. Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.

5. Per il periodo di assegnazione temporanea, la Collaboratrice è obbligata all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1 – 602 del 24/11/2014 e s.m.i..

6. La Collaboratrice rimarrà a tutti gli effetti dipendente dell'ASL CN2 Alba Bra. Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all'Azienda di provenienza della dipendente all'inizio del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale tempo di percorrenza dalla propria sede aziendale alla sede regionale è considerato orario di lavoro.

7. Nessun onere è posto a carico della Regione Piemonte.

8. La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

9. L'Azienda è competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

10. La Collaboratrice rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

11. Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino

sempre più sinergici tra di loro. Parimenti restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.

12. La Regione abilita la Collaboratrice all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.

13. Nell'espletamento della collaborazione, la Collaboratrice è inserita, sotto il profilo organizzativo/funzionale, nell'organigramma dell'Amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dal Dirigente del Settore competente, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

14. La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali della collaboratrice qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.

15. Al termine della collaborazione, la Collaboratrice è tenuta a restituire al Dirigente del Settore presso il quale ha prestato la propria attività lavorativa il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Torino,

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Regionale alla Sanità
Dr Antonino Sottile
(firmato digitalmente)

Il Direttore Generale ASL CN2 Alba Bra
Dr Massimo Veglio
(firmato digitalmente)